



**COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**COPIA**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 19 DEL 21-06-2018**

**Oggetto: DIVIETO DI INTRODUZIONE E CONSUMO, DI BEVANDE IN BOTTIGLIE O CONTENITORI DI VETRO ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE DAI SINGOLI EVENTI, DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "RESTATE CASTELNUOVESI ANNO 2018" OGNI GIORNO DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 01,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO DAL 24 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di giugno,

IL SINDACO

PREMESSO che

- dal 24 giugno al 29 luglio si svolgerà all'interno di diverse aree del territorio comunale una manifestazione denominata "Restate Castelnuovesi anno 2018";
- la manifestazione ricomprende diversi eventi tra i quali un torneo di beach volley , un torneo di calciotto, diversi concerti di band locali, mercatini e serate gastronomiche;
- gli eventi previsti richiameranno un notevole afflusso di persone all'interno delle Piazze per assistere agli eventi;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico nelle Piazze, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RICHIAMATA la circolare emanata del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 di cui alla nota della Prefettura di Roma, prot. n. 0217648 del 19/06/2017, che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di Safety, mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a

salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali binari indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

TENUTO CONTO che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di favorire la sicurezza sociale, la partecipazione da parte dei cittadini al "bene comune" e incentivare azioni rivolte al miglioramento e mantenimento del decoro urbano, riconoscendo agli spazi urbani la funzione di luoghi di aggregazione sociale che favoriscono buona qualità della vita nella comunità;

RITENUTO che l'eventuale utilizzo di bottiglie o contenitori in vetro possa essere un ulteriore fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, per gli utenti, per la sicurezza urbana e per il normale svolgimento della manifestazione ed degli eventi in essa ricompresi;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento restrittivo di divieto di consumo di bevande contenute in bottiglie e altri contenitori in vetro all'interno della predetta area possa costituire un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti e antisociali e di miglioramento della sicurezza sociale;

CONSIDERATO altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

RITENUTO che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

1. divieto a chiunque, nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento della manifestazione denominata "RESTATE CASTELNUOVESI ANNO 2017", e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bottiglie o contenitori di vetro dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno successivo dal 24 giugno al 30 luglio 2018.

2. Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche ove dispensate da distributori automatici dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno successivo dal 24 giugno al 30 luglio 2018.

RAVVISATA la necessità di intervenire preventivamente al fine di evitare possibili pericoli alle persone che frequentano gli spazi pubblici, adottando azioni finalizzate al controllo di tali comportamenti attraverso il divieto di introdurre e consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro all'interno di Piazza V. Veneto;

VISTO l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare: art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267... per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale" art. 2 "Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) Omissis
- b) Le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) Omissis,
- d) Omissis
- e) I comportamenti che turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

CONSIDERATO altresì che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana

RILEVATO pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VISTO l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 154 del 24/11/2010;

## **ORDINA**

per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa:

- il divieto assoluto a chiunque, nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento della manifestazione denominata "RESTATE CASTELNUOVESI ANNO 2018", ricomprese nel perimetro urbano e comunque nelle loro immediate vicinanze, di introdurre e/o consumare bottiglie o contenitori di vetro dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno successivo dal 24 giugno al 29 luglio 2018;
- il divieto, agli esercizi commerciali ubicati nelle aree pubbliche, interessate allo svolgimento della manifestazione denominata "RESTATE CASTELNUOVESI ANNO 2018", ricomprese nel perimetro urbano e comunque nelle loro immediate vicinanze, di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche ove dispensate da distributori automatici, nonché il divieto assoluto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno successivo dal 24 giugno al 29 luglio 2018.

## **DISPONE**

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D. L.vo n. 267/2000.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00), così come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 24/11/2010;

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine Pubblico sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni dalla data di emissione o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi ed affisso nei luoghi pubblici.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
F.to TRAVAGLINI RICCARDO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-07-2018 al 20-07-2018

Li 05-07-2018

IL MESSO COMUNALE